

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 30 marzo 2023, 135/2023/R/EEL**  
**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE**  
**1° APRILE – 30 GIUGNO 2023 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL**  
**SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA**

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli in vigore nel secondo trimestre 2023:
  - a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
  - b) degli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> del corrispettivo *PPE*.
- 1.2 Come successivamente richiamato anche al punto 2.5, a decorrere dall'1 aprile 2023 hanno diritto al servizio di maggior tutela esclusivamente i clienti domestici; da tale data i clienti diversi dai domestici che alla data del 31 marzo 2023 erano riforniti in tale servizio (di seguito: microimprese) sono forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese disciplinato dal Titolo 3, Sezione 2 del TIV. Pertanto, i valori dei corrispettivi di cui al precedente punto sono stati determinati con esclusivo riferimento ai clienti domestici.
- 1.3 Con il provvedimento in questione si è altresì provveduto:
  - a) con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, ad aggiornare:
    - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità<sup>1</sup> di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: corrispettivo *mercato capacità*) ricompreso nel corrispettivo  $C_{DISP}$  di cui all'articolo 34.6, lettera b) del TIV;
    - ii. il valore del corrispettivo  $C_{PSTG}$  dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38;
  - b) con riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le microimprese, a determinare:
    - i. il valore del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità<sup>1</sup> di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 ricompreso nel corrispettivo  $C_{DISPM}$  di cui all'articolo 41.6, lettera b) del TIV;

---

<sup>1</sup> I valori del corrispettivo *mercato capacità* sono stati calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali pari alla stima del profilo di Acquirente unico.

- ii. il valore del corrispettivo  $C_{PSTGM}$  dimensionato per coprire gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 44 e 45, per la regolazione dei saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a) fino all'anno di competenza 2022, degli importi di recupero connessi al calcolo del *PED* applicato nel primo trimestre 2023, nonché per la copertura degli oneri relativi ai meccanismi di compensazione di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV relativi alle microimprese servite in maggior tutela fino a marzo 2023;
  - iii. il valore del parametro  $\delta$  di cui all'articolo 41.13 del TIV;
- c) definire l'importo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa all'anno 2022 di cui al comma 7.2 della delibera 743/2022/R/eel recante le modalità e le tempistiche per il reintegro, da parte degli esercenti la maggior tutela, dell'importo da recuperare ricevuto ai sensi della deliberazione 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel (di seguito deliberazione 558/2022/R/eel).
- 1.4 Le modifiche di cui al precedente punto, lettera a) e b) non sono oggetto del presente documento in quanto non relative alla quantificazione dell'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

## **2. Nuovo ambito di applicazione del servizio di maggior tutela**

- 2.1 Dal combinato disposto delle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2023 hanno diritto a essere transitoriamente riforniti nel servizio di maggior tutela esclusivamente i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente loro destinato da concludersi entro il 10 gennaio 2024.
- 2.2 Di converso per le piccole imprese e le microimprese la legge concorrenza ha fissato rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2023, il termine di superamento del servizio di maggior tutela.
- 2.3 In attuazione delle richiamate disposizioni normative, con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel è stato istituito il servizio a tutele gradualmente –svolto dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 dagli esercenti la maggior tutela (c.d. *assegnazione provvisoria*) – nell'ambito del quale sono state rifornite le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese connesse in bassa tensione titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. Durante l'*assegnazione provvisoria* gli esercenti hanno continuato ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 2.4 A partire dal 1° luglio 2021 il servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese è invece stato erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

2.5 Con la successiva deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il servizio a tutele graduali destinato alla microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, che non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero. La predetta decorrenza è stata poi differita al 1° aprile 2023, dalla deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel, in seguito all'impossibilità allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto servizio nelle tempistiche originarie, dovuta all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), capogruppo di Acquirente Unico, che ha reso indisponibili i sistemi informatici di quest'ultimo. La medesima deliberazione ha, altresì, stabilito che, per il periodo interinale precedente l'attivazione del servizio a tutele graduali, intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, le microimprese rifornite in maggior tutela continuassero ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio. Durante tale arco temporale, gli esercenti la maggior tutela hanno continuato quindi ad approvvigionarsi di energia elettrica da Acquirente unico anche in relazione a tale tipologia di clienti. A partire dall'1° aprile 2023 il servizio a tutele graduali per le microimprese è erogato dagli esercenti selezionati attraverso apposite procedure concorsuali, i quali non si approvvigionano più da Acquirente unico.

### **3. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

3.1 Il TIV, come aggiornato con deliberazione 208/2022/R/eel e successivamente modificato e integrato, prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:

- a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
- c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- d) la componente *DISP<sub>BT</sub>* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico;

- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.

Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 3.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
- b) per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.

- 3.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:

- a) dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- b) dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.

- 3.5 Gli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

#### **4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela**

##### **I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela**

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 4.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per i clienti finali domestici serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:

- a) il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;
  - b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento<sup>2</sup>.
- 4.3 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.4 Gli elementi *PE* e *PD* che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al punto 4.3 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 4.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al punto 4.5 sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

**Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento**

- 4.7 Come già ricordato al punto 3.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la

---

<sup>2</sup> Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.

- 4.8 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con comunicazioni del 9 febbraio 2023 (prot. Autorità n. 11712 del 17 febbraio 2023) e del 10 marzo 2023 (prot. Autorità n. 16620 di pari data) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 15 marzo 2023 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 16 marzo 2023 (prot. Autorità n. 18023 di pari data) (di seguito: comunicazione del 16 marzo 2023).
- 4.9 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 4.10 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela è risultata pari a circa 19,6 TWh per l'anno 2023, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2022, pari a circa 27,7 TWh, e a circa 4,4 TWh con riferimento al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2023<sup>3</sup>.
- 4.11 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*, in occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2023 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) rivedere al rialzo il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, pari a 0,0117 c€/kWh<sup>4</sup>;
  - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,1816 c€/kWh<sup>5</sup>.
- 4.12 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PE*, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 4.11, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 4.13 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo aprile – giugno 2023), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica

---

<sup>3</sup> La previsione di una forte riduzione del fabbisogno di energia elettrica per i clienti serviti in maggior tutela, per il 2023, è riconducibile principalmente all'uscita dal predetto servizio, a decorrere dal 1° aprile 2023, delle microimprese, con contestuale attivazione del servizio a tutele graduali alle stesse destinato. Si veda al riguardo il Capitolo 2.

<sup>4</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

<sup>5</sup> Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 138 €/MWh, in riduzione rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre.

**Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel secondo trimestre del 2023**

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
13,46	14,01	14,98

- 4.14 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 4.15 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - f) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
  - g) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
  - h) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica;
  - i) il corrispettivo *mercato capacità*.
- 4.16 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che

per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento<sup>6</sup>; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte determinata da Terna) e i) del punto 4.15, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

4.17 I valori riportati nella tabella 2 - indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15, nonché del contributo versato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481 con l'art. 1, comma 68- bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 4.15:
  - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 marzo 2022;
  - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il secondo trimestre 2023 e da quanto previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2023, dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 738/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 738/2022/R/eel);
  - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,2363 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
  - iv. lettere d), ed e), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2023 dalla deliberazione 738/2022/R/eel;
  - v. lettera f), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
  - vi. lettera g), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS, del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico e del fabbisogno di energia elettrica per l'anno 2023; in particolare il valore del corrispettivo è stato fissato pari a 0,0035 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
  - vii. lettera h), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 16 marzo 2023;
  - viii. lettera i), è stato stimato come rapporto tra i valori orari dei corrispettivi di capacità definiti da Terna ponderati rispetto al profilo del fabbisogno orario dell'Acquirente unico e la stima del fabbisogno di Acquirente unico per il secondo trimestre 2023; in particolare il valore del corrispettivo è stato posto pari a 0,2750 c€/kWh.

---

<sup>6</sup> Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

- b) il contributo al funzionamento dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all’anno 2022.

**Tabella 2: Costi di dispacciamento nel secondo trimestre del 2023**

cent€/kWh		
Aprile	Maggio	Giugno
1,29	1,29	1,29

**Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED**

- 4.18 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 3.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.19 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>7</sup>.
- 4.20 In termini operativi, nell’aggiornamento dei corrispettivi *PED*, ad eccezione di quello del primo trimestre di ogni anno, si effettua un adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori commessi nella valorizzazione effettuata nei trimestri precedenti, sulla base dei dati disponibili, a consuntivo o preconsuntivo, relativi alla valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità. Le aliquote sono quindi dimensionate in modo tale che gli importi così quantificati siano recuperati nei successivi sei mesi.
- 4.21 In particolare, il recupero da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo dell’elemento *PE*, è determinato come differenza tra:
- la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativi ai trimestri dell’anno precedenti a quello in aggiornamento;
  - la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo periodo.
- 4.22 Nell’ambito delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica, sono quindi stati considerati i valori relativi al primo trimestre del 2023 sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, per i quali i medesimi erano disponibili, dei dati di pre-consuntivo e delle stime dell’Autorità, rispettivamente, per i mesi di febbraio e marzo.
- 4.23 Al fine della determinazione delle aliquote di recupero relative ai clienti domestici si è, altresì, tenuto conto del fatto che, per il periodo interinale intercorrente dal

<sup>7</sup> Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 5.

1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 le microimprese hanno continuato ad essere transitoriamente servite dagli esercenti la maggior tutela alle medesime condizioni di detto servizio; pertanto, nel sopra indicato periodo, la quota parte di recupero relativa alla microimprese non ha concorso alla quantificazione delle predette aliquote, ma è stata considerata ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{PSTGM}$ , di cui all'articolo 41.11 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel.

- 4.24 Di seguito sono evidenziati gli elementi di dettaglio che concorrono alla quantificazione e alla ripartizione del suddetto recupero.
- 4.25 Con riferimento alla parte relativa ai costi di acquisto di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela sono stati considerati:
- a) i dati di pre-consuntivo di fabbisogno orario trasmessi dall'Acquirente unico, per il primo trimestre del 2023 pari a circa 5,6 TWh;
  - b) l'andamento del PUN orario, sulla base dei dati di consuntivo e delle stime elaborate dall'Autorità; tali livelli di PUN orario sono stati presi a riferimento anche per la quantificazione dei costi di acquisto di energia elettrica relativo alle quantità di energia da sbilanciamento valorizzate, ai sensi della deliberazione n. 111/06, al PUN.
- 4.26 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti nel primo trimestre del 2023 dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* ed al fine di determinare la quota parte di recupero da destinare ai clienti domestici ovvero alle microimprese, è stato richiesto agli esercenti medesimi di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese del trimestre medesimo, i dati di consuntivo o la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.27 Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.28 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel primo trimestre del 2023, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica fornita nei mesi da gennaio a marzo 2023, i corrispettivi *PED* in vigore nel medesimo trimestre e definiti dalla deliberazione 29 dicembre 2022, 743/2022/R/eel, al netto dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento

dell'Acquirente Unico e degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che saranno oggetto di separata valutazione in fase di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica.

- 4.29 L'importo totale da recuperare così stimato, pari a 908 milioni di euro da restituire ai clienti finali, è stato attribuito, per la quota parte di circa 773 milioni di euro ai clienti domestici nell'ambito del servizio a maggior tutela, mentre la restante quota, pari a 135 milioni di euro, è stata attribuita alle microimprese che a decorrere dal 1° aprile 2023 non hanno più diritto al servizio di maggior tutela. Tale attribuzione è stata effettuata sulla base della migliore stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali cui è stato erogato il servizio di maggior tutela nel primo trimestre 2023, tenuto conto della ripartizione degli stessi tra clienti domestici e microimprese come desumibile dalle informazioni comunicate dagli esercenti la maggior tutela secondo il dettaglio riportato al punto 4.26.
- 4.30 L'importo di 773 milioni da restituire ai clienti domestici serviti in maggior tutela è stato stimato tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei medesimi su un orizzonte temporale di sei mesi. È stata in tal modo calcolata l'aliquota, applicata in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie ai clienti domestici in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica.
- 4.31 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PE* in modo da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi è stata calcolata sulla base dei dati di fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi in tale periodo ed è risultata pari a -9,0229 cent€/kWh.
- 4.32 L'ammontare, da restituire ai clienti finali, è ascrivibile principalmente al calo del prezzo del gas naturale, registrato nei mesi invernali, anche per effetto di temperature relativamente miti, rispetto alle medie stagionali, che hanno contenuto la domanda per uso riscaldamento; in questo quadro, il livello ancora elevato degli stoccaggi europei verso la fine della stagione di erogazione ha spinto al ribasso anche le aspettative sui prezzi futuri del gas (e quindi dell'energia elettrica) per i prossimi mesi.
- 4.33 Relativamente ai costi di dispacciamento, in considerazione delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi di dispacciamento previste dalla deliberazione 553/2017/R/eel, emergono differenze più limitate, ascrivibili per lo più al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento – di cui al precedente punto 4.15, lettera c) – che viene stimato in occasione dell'aggiornamento sulla base dei costi storici effettivamente sostenuti da Acquirente unico (cfr. punto 4.17, lettera a), punto iii), ed al corrispettivo mercato capacità – di cui al precedente punto 4.15, lettera i) – il cui valore di preconsuntivo, riferito al primo trimestre, risulta allo stato inferiore alla stima utilizzata, sulla base dei dati di consuntivo relativi al mese di gennaio ad oggi disponibili.
- 4.34 In particolare, in considerazione di quanto sopra esposto relativamente ai costi per i servizi di dispacciamento, ed analogamente a quanto fatto per la componente *PE*, è stato stimato un ammontare totale da recuperare pari a circa 3,2 milioni di

euro da restituire ai clienti finali, di cui una quota parte di circa 2,8 milioni da destinare ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela e la restante quota da destinare alle microimprese che a decorrere dal 1° aprile 2023 sono servite nel servizio a tutele gradualmente loro destinato.

- 4.35 L'aliquota di recupero da applicare all'elemento *PD* in modo da restituire ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela l'importo sopra indicato su un orizzonte temporale di sei mesi, calcolata sulla base del fabbisogno di energia elettrica destinata ai medesimi, per il primo trimestre 2023 è risultata pari a -0,0332 cent€/kWh.

## **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE***

- 5.1 Come ricordato al capitolo 3, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE<sup>1</sup>* e *PPE<sup>2</sup>*, relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l'ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2021) e per l'ultimo anno di perequazione (ovvero l'anno 2022).
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento *PPE<sup>1</sup>* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - b) l'elemento *PPE<sup>2</sup>* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 La deliberazione 208/2022/R/eel, prevede inoltre che anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente per le microimprese, richiamati al precedente punto 2.5, contribuiscano, a decorrere dal 1° aprile 2023, al ripianamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela generati fino al 31 dicembre 2022, mediante l'applicazione del corrispettivo

$C_{PSTGM}$ , di cui all'articolo 41.11 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel..

- 5.4 Con la deliberazione 743/2022/R/eel, il corrispettivo  $PPE$  è stato fissato pari a 3,465 c€/kWh, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 53 del TIT.
- 5.5 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo  $PPE$  negli elementi  $PPE^1$  e  $PPE^2$ .

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2021 e antecedenti**

- 5.6 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2021 ed antecedenti, la Cassa non ha comunicato aggiornamenti dei saldi di perequazione, rispetto a quanto già indicato con la comunicazione del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63071 dell'1 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione del 30 novembre)<sup>8</sup>.
- 5.7 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2023 è stato quindi ridefinito alla luce delle informazioni aggiornate in particolare relativamente agli ultimi mesi dell'anno, circa quanto restituito ai clienti finali nel corso del 2022 mediante l'applicazione dell'elemento  $PPE^2$ , pari a circa 717 milioni di euro.
- 5.8 Alla luce di quanto evidenziato ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 90,8 milioni di euro da recuperare, entro dicembre 2023, presso i clienti finali che comprendono, oltre ai clienti serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualistiche destinato alle microimprese, come richiamato al precedente punto 5.3. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento  $PPE^1$  di cui al precedente punto 5.2, lettera a).

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2022**

- 5.9 Con riferimento all'anno 2022, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stato stimato l'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi  $PED$ .
- 5.10 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2022 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.

---

<sup>8</sup> Per maggiori dettagli circa gli importi di perequazione relativi agli anni 2021 ed antecedenti si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 743/2022/R/eel.

- 5.11 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>9</sup> relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 5.12 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 5.13 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2022, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2022 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.14 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe, come già stimato a dicembre 2022, un ammontare di gettito da recuperare presso i clienti finali in esito a costi di approvvigionamento di Acquirente unico complessivamente superiori ai ricavi degli esercenti finali.
- 5.15 In particolare, tale ammontare è stato rivisto rispetto a quanto stimato in occasione del primo trimestre 2023 per tenere conto delle informazioni di consuntivo relative all'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela negli ultimi mesi del 2022, e risulta pari a circa +570 milioni. Tale scostamento è imputabile per lo più a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (+545 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento superiori ai ricavi conseguiti (circa +25 milioni di euro).
- 5.16 L'ammontare di cui al precedente punto 5.15 è ascrivibile, oltre che ai valori di consuntivo del PUN, attestati su livelli relativi ai primi tre trimestri del 2022 ben superiori alle stime effettuate in corso d'anno dall'Autorità, anche all'intervento straordinario effettuato in occasione dell'aggiornamento del quarto trimestre 2022 con la deliberazione 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel, che ha disposto, al fine di mitigare l'impatto della spesa sui clienti finali, di mantenere l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* pari a quella del trimestre precedente. Nel corso del quarto trimestre 2022, la presenza di valori di consuntivo del PUN più bassi rispetto alle stime effettuate dall'Autorità ha comportato comunque una

---

<sup>9</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

riduzione dell'ammontare di perequazione rispetto a quanto inizialmente stimato a settembre.

- 5.17 E' opportuno sottolineare come la stima di detto scostamento potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2023, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2022.
- 5.18 Lo scostamento osservato dovrà essere recuperato entro il mese di dicembre del 2023 presso tutti i clienti finali che comprendono, oltre ai clienti serviti in maggior tutela, anche i clienti serviti nell'ambito del servizio a tutela graduale per le microimprese, come richiamato al precedente punto 5.3. Tali importi concorrono alla determinazione dell'elemento  $PPE^2$  di cui al punto 5.2, lettera b).

#### **Dimensionamento degli elementi del corrispettivo PPE per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2023**

- 5.19 In esito a quanto sopra e tenuto conto che il valore del corrispettivo  $PPE$  deve essere dimensionato sulla base del fabbisogno annuo di energia sia dei clienti in maggior tutela che di quelli serviti nel servizio a tutele graduale per le microimprese, per i quali al momento il relativo fabbisogno annuo di energia risulta ancora incerto in quanto si tratta di un servizio di nuova attivazione, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha prudenzialmente provveduto a mantenere invariato, con riferimento al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2023, il valore degli elementi del corrispettivo  $PPE$  pari a 3,465 c€/kWh – prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento  $PPE^1$  sia mantenuto pari a 0,417 centesimi di euro/kWh;
  - b) il valore dell'elemento  $PPE^2$  sia mantenuto pari a 3,048 centesimi di euro/kWh nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2022.

### **6. Modalità di gestione per gli esercenti la maggior tutela dei versamenti alla Cassa del corrispettivo PPE**

- 6.1 Con la deliberazione 558/2022/R/eel, l'Autorità ha quantificato e definito le modalità di erogazione, da parte di Cassa, degli importi di recupero stimati, pari complessivamente a 775 milioni di euro, come risultanti alla fine del terzo trimestre 2022 in conseguenza delle quantificazioni del corrispettivo  $PED$  per il quarto trimestre 2022 effettuate con la deliberazione 463/2022/R/eel che aveva mantenuto invariata rispetto al trimestre precedente l'aliquota di recupero.
- 6.2 Successivamente, con la deliberazione 743/2022/R/eel, sono state definite le modalità per la quantificazione delle somme che gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a reintegrare, risultanti della differenza tra gli importi ricevuti ai sensi

della richiamata deliberazione 558/2022/R/eel e quanto effettivamente spettante prevedendo tra l'altro che<sup>10</sup>:

- a) entro il 15 aprile 2023 la Cassa comunichi all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela, l'ammontare di reintegro sulla base della quantificazione della stima dell'importo di perequazione relativa all'anno 2022 effettuata dall'Autorità entro il 31 marzo 2023; e
  - b) entro il 30 aprile 2023 gli esercenti la maggior tutela versino tale ammontare.
- 6.3 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica, è stato determinato l'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela relativa all'anno 2022, pari a 570 milioni di euro, che la Cassa deve considerare al fine di quantificare gli importi di reintegro che gli esercenti la maggior tutela devono versare ai sensi di quanto previsto dalla precedente lettera a).

30 marzo 2023

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e  
Tutele del Consumatore di Energia  
Marta Chicca

---

<sup>10</sup> Per maggiori dettagli si rimanda alla Relazione tecnica alla deliberazione 743/2022/R/eel.